

Provincia di Torino

**Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16262/2010 del 1° giugno 2010. Modifica allo Statuto Provinciale.**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

(omissis)

*delibera*

di modificare lo Statuto della Provincia nel seguente modo:

- all'articolo 2 – Finalità, comma 1, aggiungere alla fine il seguente punto:

i) assicurare il diritto universale all'acqua potabile, per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita, attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

- dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente articolo 63 bis:

Articolo 63 bis – Servizio idrico

1. La Provincia assume tra i propri fini quello di una forte regolazione pubblica tesa alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a :

- a) considerare l'acqua un bene comune non privatizzabile e di conseguenza il servizio idrico integrato come privo di rilevanza economica.

Pertanto la Provincia garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, che gli eventuali utili generati dalla gestione del servizio idrico integrato siano reinvestiti nel servizio stesso;

- b) garantire che la proprietà della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione sia pubblica e inalienabile;

- c) assicurare ai cittadini dei Comuni del territorio provinciale la massima qualità ed efficienza del servizio idrico integrato, la tutela delle acque, l'uso razionale della risorsa, l'accessibilità per tutti, l'equità delle tariffe tramite un sistema che tuteli le fasce più deboli e favorisca il risparmio idrico.

- all'articolo 64 – Forme di gestione, aggiungere il seguente comma 5 bis:

5 bis. La Provincia assume tra i propri fini la partecipazione, in cooperazione con gli altri enti territoriali, all'organizzazione del servizio idrico integrato e garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, la gestione della rete e l'erogazione del servizio esclusivamente mediante enti o aziende interamente pubblici.